MANUFATTI /APPOSTAMENTI FISSI PER L'ATTIVITA' VENATORIA

RIFERIMENTI NORMATIVI: art.113 del Piano Operativo Comunale

art. 34 co 6 bis LRT 3 del 12 gennaio 1994

AREE IDONEE:

L'installazione di manufatti nei siti in cui sono autorizzati gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria è consentita in tutto il territorio comunale, nel rispetto del quadro normativo di riferimento (L.R. 3/1994 e s.m.i. e Regolamento di attuazione, comma 1 punto f) dell'art. 136 della L.R. 65/2014 s.m.i., Piano Faunistico Venatorio Regionale).

Non sono comunque consentiti nel Parco territoriale del Buongoverno (VP2) e nelle aree di pertinenza dei BSA.

Nel Parco territoriale di Lecceto, l'installazione di appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria è consentita previa realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico e sottoscrizione degli impegni manutentivi.

TITOLO EDILIZIO

Nessun titolo/edilizia libera. (comma 1 punto f) dell'art. 136 della L.R. 65/2014)

CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI:

(art 113 PO e LRT 3/94 art 34 co 6 bis)

Sono consentiti a condizione che:

- non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi o la trasformazione del bosco e non richiedano la realizzazione di nuove infrastrutture;
- siano realizzati con materiali leggeri (in legno, con strutture tubolari o con altri materiali tradizionali tipici della zona);
- non comportino volumetrie;
- siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;
- siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
- non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
- non abbiano superficie superiore a 5 mg.;
- rispettino le distanze da abitazioni, pubblici esercizi e luoghi pubblici o frequentati dal pubblico.

CARATTERISTICHE:

Nel caso in cui tali manufatti siano dotati di copertura, comunque leggera, che li rendano equiparabili a tettoie con pareti laterali, questi non potranno avere un'altezza massima (Hmax) superiore a 2,20 ml.

Tale limite di altezza non si applica ai manufatti a traliccio in tubolare o pali di legno (altane di caccia).